

Tribunale di Torino
Sentenza n. 1350/2026 del 05-03-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE Il giudice, dr.ssa ### ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile R.G.N. 5918/2023 promossa da: ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta delega in atti ATTORE contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in atti ### e con l'intervento di ### S.r.l., a mezzo della sua procuratrice ### S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in atti.

INTERVENUTA Oggetto: contratti bancari ### Per l'attore "In via preliminare: accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 8214/22 del 15/11/22, notificato il ###, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 20686/2022, emesso dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Di Capua, con il quale è stato intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad ### 15.676,94, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi ### 145,5 0 per spese ed euro 567,00 per compenso sia stato notificato all'opponente, dalla ### in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre i termini previsti dalla legge e per l'effetto dichiararlo inefficace e revocarlo.

Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad ### 15.676,94 oltre interessi, avanzata dalla ### odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per la nullità del rapporto contraddistinto dal n. ###, di originari ### 15.573,09, prodotto dalla ### opposta, perché privo della sottoscrizione del finanziato, con conseguente imputazione in sorta capitale dell'importo, pari ad euro 5.507,78, versato fino alla data del 27/04/22 e, comunque, per essere non provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere indicata nell'estratto conto prodotto la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse moratorio applicato e per essere, di conseguenza, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di

prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 8214/22 del 15/11/22, notificato il ###, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 20686/2022, emesso dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Di Capua, con il quale è stato intimato all'esponente il pagamento del l'importo pari ad ### 15.676,94, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi ### 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso.

Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad ### 15.676,94, oltre interessi, avanzata dalla ### odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto di finanziamento indicato con il n. ###, di originari ### 15.573,09, prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAE e del ### e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 8214/22 del 15/11/22, notificato il ###, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 20686/2022, emesso dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Di Capua, con il quale è stato intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad ### 15.676,94, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liqui date in complessivi ### 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso.

Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad ### 15.676,94 oltre interessi, avanzata dalla ### odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato al contratto indicato con il ###, di originari ### 15.573,09, prodotto nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere

superiore al tasso medio ex art. 644 comma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 8214/22 del 15/11/22, notificato il ###, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 20686/2022, emesso dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Di Capua, con il quale è stato intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad ### 15.676,94, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi ### 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario." Per la convenuta "Nel merito: In via principale: Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto: - respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa per tutte le rilevanti considerazioni di cui al proemio introduttivo. - confermarsi il decreto ingiuntivo n. 8214/2022 del Tribunale di Torino e qui opposto. in via subordinata: - accertare e dichiarare che il sig. ### è debitore nei confronti di ### SA della somma di euro 15.676,94 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in decreto o come meglio dovesse risultare. ### di spese e compenso professionale." Per l'intervenuta "In via preliminare: - dichiarare l'estromissione dal presente giudizio della ### - dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal sig. ### e conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8214/2022 del Tribunale di Torino qui opposto con dichiarazione di definitiva esecutività dello stesso, stante la mancata adesione di parte opponente alla procedura di mediazione.

Nel merito: In via principale: Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto: - respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa per tutte le rilevanti considerazioni di cui al proemio introduttivo. - confermarsi il decreto ingiuntivo n. 8214/2022 del Tribunale di Torino e qui opposto.

In via subordinata: - accertare e dichiarare che il sig. ### è debitore nei confronti di ### srl della somma di euro 15.676,94 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in decreto o come meglio dovesse risultare. ### di spese e compenso professionale.

MOTIVI

IN FATTO E ### 1. ### ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 8214/22, emesso dal Tribunale di Torino in data ###.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare a ### la somma di € 15.676,94, oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. CIT### stipulato dalle parti in data ###.

A tal fine ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni.

Costituitasi in giudizio, la ### ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con comparsa depositata in data ### si è costituita in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la ### S.r.l., in forza di contratto di cessione del 13/12/2024 (doc. 1 - 3 fasc. int.) 2. Occorre innanzitutto evidenziare come l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo non faccia venir meno la necessità di esaminare il merito della domanda creditoria.

Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, "la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a

dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (Cass. n. 21050/2006; Cass. n. 951/2013).

Tuttavia, dal momento che l'eccezione di tardività della notifica è da ritenersi fondata (come già rilevato con l'ordinanza del 25/01/2024), in quanto il corretto iter notificatorio veniva avviato da ### in data ###, e dunque oltre il termine di sessanta giorni dal deposito del decreto ingiuntivo (in data ##), occorre procedere alla revoca del decreto. 3. Ciò posto, vanno affrontate le questioni preliminari relative all'estromissione dal giudizio della cedente ### ed alla improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione (cfr. verb. med. del 15/03/2024).

La domanda di estromissione della parte originaria ### non può essere accolta, atteso che è la stessa norma di cui all'art. 111 c.p.c. a stabilire che qualora, nel corso del processo, il diritto controverso venga trasferito per atto tra vivi a titolo particolare - come nel caso di specie - il processo prosegue tra le parti originarie.

Con riferimento alla condizione di procedibilità, viene in rilievo l'art. 12 bis del D.Lgs 28/2010, vigente *ratione temporis*, secondo cui "### mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile".

Non solo la mancata partecipazione della parte non conduce, dunque, alla improcedibilità della domanda, ma la condotta assume rilevanza nel procedimento di merito. 4. Passando al merito della controversia, con riferimento alla

mancata sottoscrizione del contratto del 25/11/2019, va dato atto che la ### ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente dal sig. ### (doc. 2), il quale non ha specificatamente contestato la mancata riconducibilità della firma digitale contenuta nel doc. 2 alla propria sottoscrizione.

A ciò si aggiunga come lo stesso attore abbia provveduto al rimborso di 21 rate del finanziamento, circostanza che priva ancor più di fondamento la, generica, contestazione mossa dall'attore.

Con riferimento alle eccezioni relative alla indeterminatezza dell'oggetto, l'attore ha lamentato la mancata corrispondenza del tasso annuo indicato in contratto a quello effettivamente applicato (citaz. p. 3 e ss.).

A supporto delle proprie allegazioni ha peraltro prodotto una consulenza di parte (doc. 1 fasc. att.) sulla scorta della quale ha rilevato che "il contratto... preveda il seguente tasso nominale annuo del 12,27% e non è indicato specificatamente il ### tasso annuo effettivo", deducendo l'indeterminatezza del contratto "ex art. 1346 C.C., con conseguente violazione dell'### 1284 c.c. e, soprattutto, dell'### 117 Commi 4° e 6°, del D. Lgs n. 385\1993 (###" (cit. p. 3).

La norma di cui all'art. 117 Tub prevede il meccanismo della nullità e sostituzione delle clausole del contratto di mutuo solo in caso di assente indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni contrattuali e in caso di singole clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli dei singoli costi pubblicizzati.

Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non ha dedotto un contrasto tra il tasso pubblicizzato e quello indicato nel contratto, bensì tra il tasso nominale convenuto (12,27%) e quello che sarebbe stato poi concretamente applicato dalla convenuta nello svolgimento del contratto stesso.

Come chiarito anche di recente da questo Tribunale, "quando la norma parla di condizioni pubblicizzate, fa riferimento non a quelle riportate nel contratto che sono, invece, le condizioni pattuite dalle parti, ma a quelle riportate in documenti pubblicitari, ossia a fattispecie diverse da quella oggetto della presenta causa. Di contro, l'applicazione in concreto di condizioni economiche diverse da quelle pattuite nel contratto comporterebbe non la nullità ex art.

117 TUB, ma un inadempimento contrattuale cui potrebbe ricollegarsi un'azione di risoluzione contrattuale qui non esperita" (### Torino n. 731/2026).

Ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento all'eccezione relativa alla indeterminatezza dell'oggetto per la discrasia rilevata dalla consulenza di parte in merito al ### (14,775% contro una pattuizione pari al 14,390%. cfr. Ctp, p. 15); come affermato dalla Suprema Corte, infatti, "la comminatoria della nullità non è operante nei confronti della mancata indicazione del ### proprio in quanto il ### è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento [...] esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b." (Cass. n. 4597/2023; Cass. n. ###/2021).

Con riferimento, infine, alla doglianza relativa alla usurarietà dei tassi di interesse di cui al contratto del 25/11/2019, l'attore ha sostenuto che gli stessi sono stati pattuiti in violazione della normativa "antiusura" di cui all'art. 644 comma 3 c.p. (usura soggettiva), in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, L. 108/1996 (usura oggettiva), chiedendo l'applicazione del regime di nullità ex art. 1815. Quanto al ### occorre rilevare che questo costituisce, come già evidenziato, un'informazione che la ### dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito.

In altre parole, "la funzione perseguita dal ### è la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale" rilevante ex art. 117, co. 8, TUB" (### Torino sent. 2761/2019).

Ancora di recente è stato ribadito che, "ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi applicati, non può essere utilizzato il criterio del ### indicato in contratto per il confronto con il tasso soglia di usura" (Corte App. Torino 12.9.2025).

Per quanto riguarda, invece, il tasso di interesse di mora di cui al contratto, pari al 12% annuo (cfr. contratto, p. 3), procedendo al raffronto dello stesso con il tasso soglia previsto dal D.M. del quarto trimestre 2019 per la categoria "credito personale" (16,475%), si esclude la presenza di usura.

Le ulteriori questioni prospettate dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida" (cfr. ex multis Cass. n. 16630/2013; Cass. n. 11356/2006).

In conclusione, l'attore deve essere condannato a corrispondere alla convenuta ### S.r.l. la somma di € 15.676,94, oltre interessi come da domanda. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dell'attore.

Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, con la precisazione che le prime tre fasi devono essere liquidate in favore di ### e la fase decisionale in favore di ### S.r.l. 6. Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010 il sig. ### deve inoltre essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.

Sul punto l'attore si è infatti genericamente limitato ad eccepire che "manca agli atti la prova della regolare convocazione inviata alla parte personalmente dell'invito a partecipare al procedimento di mediazione" (cfr. note scritte 29.10.2025), senza tuttavia allegare un concreto ed effettivo difetto di convocazione o la propria impossibilità a partecipare al procedimento.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 8214/22 emesso dal ### in ### in data ###.2022; condanna ### a corrispondere a ### S.r.l. la somma di € 15.676,94, oltre interessi come da domanda; condanna ### a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 2.536,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge; condanna ### a rimborsare a ### S.r.l. le spese di lite, che si liquidano in € 851,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge; condanna ### al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato

dovuto per il giudizio.

Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE Dr.ssa ###
